



37847/14

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ACR

Claudia Squassoni	- Presidente -	Sent. n. sez. 1231
Luigi Marini		CC - 07/05/2014
Vito Di Nicola		R.G.N. 1362/2014
Chiara Graziosi		
Aldo Aceto	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Esposito Flora, nata a Portici il 05/11/1965

avverso l'ordinanza del 04/12/2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Paolo Galdieri, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/12/2013, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta dalla legale rappresentante della "Pistone Srl", sig.ra Esposito Flora, avverso il decreto del 22/10/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva disposto il sequestro preventivo di 10 tonnellate di parti di ricambio di auto destinate


all'esportazione, ha disposto la restituzione, in favore della stessa, delle parti di ricambio di auto non attinenti alla sicurezza del veicolo, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

I ricambi auto di che trattasi (nella specie, ricambi attinenti alla sicurezza del veicoli, quali: scatole sterzo, canne sterzo complete, servofreni, leve marce, impianti freno anteriori e posteriori, ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, fari; ricambi non attinenti alla sicurezza dei veicolo, quali: motori auto, porte anteriori e posteriori auto, paraurti auto anteriori completi di fari e radiatori con ventole, stereo per auto, cruscotti auto, guarnizioni auto, materiale elettrico auto), erano stati sequestrati di iniziativa dalla polizia giudiziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane) in occasione del controllo del container destinato all'esportazione in favore della società "Trast per import ed export" con sede in Egitto (Giza).

Il sequestro era stato convalidato dal GIP (che aveva a sua volta emesso autonomo decreto) sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 56, 81, 110, cod. pen., 259, d.lgs. 152/2006 (capo A) e 81, cpv., 483 cod. pen. (capo B) ed al fine di impedire che la disponibilità dei beni potesse aggravare e protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati.

Con riferimento alla prima delle ipotesi accusatorie, si contesta alla Esposito di aver, in concorso con altre persone non identificate ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi dichiarati alla Dogana come <<motori usati e loro parti>>; con riferimenti alla seconda ipotesi accusatoria, si contesta alla Esposito di aver falsamente dichiarato, nella bolletta doganale EXA 22326V del 10/10/2013, emessa dalla Dogana di Salerno, che si trattava di <<motori usati e loro parti>>.

Sul rilievo che i ricambi auto non attinenti alla sicurezza del veicolo possono essere oggetto di commercio ai sensi dell'art. 15, comma 7, d.lgs. 209/2003, laddove i ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo possono essere ceduti solo alle condizioni di cui al successivo comma 8 dello stesso articolo, il Tribunale di Salerno ha ritenuto inidonea, a tal fine, la documentazione, prodotta dalla difesa, attestante l'esercizio, da parte della "Trast per import e export", dell'attività di autoriparazione di veicoli a motore con ricambi provenienti da veicoli usati, sia perché trattasi di documentazione inutilizzabile perché assunta in violazione dell'art. 391-bis, commi da 1 a 5, cod. proc. pen., sia perché la società in questione non è iscritta alle imprese esercenti attività di autoriparazione ai sensi della legge 122/1992, ed ha dunque confermato il provvedimento impugnato solo in relazione ai ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo.



2. Ricorre per Cassazione la Esposito articolando, per il tramite del difensore di fiducia, 3 motivi a sostegno.

2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1. lett. c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 125, comma 3, e 321, comma 1, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione, essendo la stessa affidata a vacue formule di stile in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari reali.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen., 25, comma 2, Cost.. non essendo giuridicamente ipotizzabile un tentativo di contravvenzione, ostandovi il chiaro disposto di cui all'art. 56 cod. pen.

2.3. Con il terzo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1. lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza, per violazione degli artt. 183, comma 1, lett. a), 259, d.lgs. 152/2006 e 15 d.lgs. 209/2003.

Lamenta la ricorrente che i ricambi auto attinenti alla sicurezza del veicolo non costituiscono rifiuto sol perché di essi sia consentita la cessione agli autoriparatori di cui alla legge 122/92, non potendo tale requisito estrinseco trasformare in rifiuto quel che tale non è (perché non destinato ad essere eliminato) e non può essere differenziato dalle altre parti del veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I primi due motivi di ricorso sono infondati; è fondato il terzo motivo.

4. Non v'è dubbio che il codice penale non conosca la contravvenzione tentata. Tuttavia il deposito della merce nel luogo nel quale la spedizione deve avere inizio è già condotta che integra il reato di cui all'art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tanto più se, come nel caso di specie, è stata preceduta dalla presentazione delle merci alla Dogana per l'esportazione e la redazione della relativa dichiarazione doganale. Nell'attività di spedizione, infatti, rientrano anche tutte le operazioni accessorie che rendono giuridicamente e materialmente possibile il trasporto del bene, come del resto fatto intendere dallo stesso legislatore che ha provveduto a disciplinare espressamente le modalità esecutive del sequestro di rifiuti <<presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152>> (art. 9, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).



5. L'ordinanza impugnata individua le esigenze cautelari nel pericolo che la disponibilità del bene possa aggravare il reato e protrarne le conseguenze, consentendo la prosecuzione dell'attività illecita ipotizzata nella contestazione provvisoria. L'indicazione di tali esigenze, in un contesto in cui attraverso il sequestro si è intesa impedire la materiale spedizione dei rifiuti, non è tautologica ed assolve all'onere che impedisce di ritenere del tutto assente la motivazione del provvedimento impugnato.

6. E' fondato, come detto, il terzo motivo di ricorso.

6.1. I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce <<16 01>> dell'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall'art. 184, comma 5, stesso decreto.

6.2. Le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs. 209/2003, cit., costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del d.m. 05/02/1998, suballegato 1-5.

6.3. A norma dell'art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfatti i criteri e le condizioni in esso previsti.

6.4. L'art. 184-ter, comma 4, d.lgs. 152/2006, richiama espressamente anche il d.lgs. 209/2003.

6.5. Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all'art. 184-ter, d.lgs. 152/2006, cit., cessano di essere rifiuti.

6.6. Non è di ostacolo a tale conclusione il fatto che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (art. 15, comma 8, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209), mentre le altre parti sono liberamente commerciabili.

6.7. Per un primo profilo, la limitata commerciabilità delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso non esclude che possa esistere un mercato o una domanda per tali oggetti (art. 184-ter, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006).

6.8. Per un secondo profilo, la limitata commerciabilità non è legata alla tipologia di rifiuto recuperato, ma esclusivamente a questioni di sicurezza. Le parti attinenti alla sicurezza del veicolo, infatti, sono quei componenti <<il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti>> o quei componenti <<il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia dei



veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio>> (allegato III al d.lgs. 209/2003). Questo spiega perché tali parti di ricambio possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione (non più soggette, peraltro, all'obbligo di registrazione presso il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e soppresso in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 2, legge 5 febbraio 1992, n. 122 operato dall'art. 15, d.P.R., 14 dicembre 1999, n. 558).

6.9. Non è coerente con la sua *ratio* trarre da questa limitata commerciabilità, dovuta essenzialmente a motivi di sicurezza stradale, conclusioni circa la persistente natura di rifiuto della parte di autoveicolo attinente alla sicurezza della veicolo recuperata e messa in commercio.

6.10. Ne consegue che, al fine di accertare la effettiva sussistenza del reato per il quale si procede, non rileva se le parti oggetto di spedizione attengano o meno alla sicurezza del veicolo, ma se sia, piuttosto, cessata o meno la qualifica di <<rifiuto>> secondo le procedure indicate nel precedente paragrafo 6.5.

6.11. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno che nel riesaminare l'ordinanza impugnata si atterrà ai principi di diritto contenuti in questa sentenza.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.

Così deciso il 07/05/2014

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Claudia Squassoni

